

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 627

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(RUGGIERO)

e dal Ministro per gli italiani nel mondo

(TREMAGLIA)

di concerto col Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro per la funzione pubblica

(FRATTINI)

e col Ministro per l'innovazione e le tecnologie

(STANCA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2001

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati
per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e
modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470

INDICE

| | | |
|-------------------------------------------------|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Analisi tecnico-normativa | » | 7 |
| Relazione tecnica | » | 10 |
| Analisi di impatto della regolamentazione | » | 16 |
| Disegno di legge | » | 19 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge dispone, da un lato, alcune modifiche ed abrogazioni alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 istitutiva dell'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) mentre, dall'altro, per consentire gli adempimenti connessi alla legge citata, contiene talune disposizioni miranti ad un potenziamento della rete diplomatico-consolare, sia mediante l'assunzione di personale a contratto, nel numero di 350 unità per un periodo transitorio di un anno presso le stesse rappresentanze, sia tramite l'acquisizione di maggiori servizi informatici a beneficio sia della rete diplomatico-consolare sia dell'Amministrazione centrale.

Per quanto attiene le modifiche alla citata legge n. 470 del 1988, si segnala, in particolare, la disposizione concernente una diversa modalità di espletamento della rilevazione degli italiani residenti all'estero, già disciplinata dall'articolo 8 e seguenti della medesima legge n. 470 del 1988.

1. La modifica di cui all'articolo 1, comma 2 è motivata, da un lato, dal costo rilevante, stimato complessivamente in circa 30 miliardi di lire, della rilevazione effettuata secondo la normativa attualmente vigente (ivi compreso l'onere per la Convenzione fra il Ministero degli affari esteri - MAE - e l'Istituto centrale di statistica - ISTAT -) e, dall'altro, dalla complessità delle operazioni previste (predisposizione, stampa e invio ai connazionali da parte della rete diplomatico-consolare di un complicato formulario preaffrancato; attività di informazione e pubblicità capillare tramite i *media*, le associazioni e gli organi locali; prima revisione dei formulari restituiti da parte di appositi comitati nominati dai consoli; invio di tutti i formulari compilati al Ministero degli affari esteri e, in copia, ai comuni e al Mini-

stero dell'interno; trasmissione dei formulari all'ISTAT; elaborazione dei dati e stampa dei risultati da parte di quest'ultimo istituto) che certamente paralizzerebbe per alcuni mesi le rappresentanze diplomatico-consolari.

Va, peraltro, rilevato che l'intera operazione avrebbe, con tutta probabilità, un esito statistico del tutto insoddisfacente a causa della prevedibile scarsa risposta da parte dei connazionali all'indagine in questione se si considerano i deludenti risultati della precedente esperienza del 1991, quando un'esigua minoranza (circa il 30 per cento degli iscritti agli schedari consolari) aderì alla rilevazione stessa.

Il nuovo metodo di rilevazione proposto con il presente provvedimento consiste nell'estrapolare i dati anagrafici degli italiani all'estero stampandoli direttamente dagli schedari consolari la cui informatizzazione verrebbe completata con le attrezzature di cui si chiede l'acquisto con il presente articolato; gli schedari in questione verrebbero bonificati e perfezionati in un anno di lavoro dai 350 impiegati a contratto di cui si prevede l'assunzione; detta modalità non comporta spese aggiuntive, è semplice e sicuramente più efficace in quanto permette di ottenere dati quantitativamente maggiori e qualitativamente migliori di quelli ottenibili con la procedura prevista dalla legge n. 470 del 1988.

In sostanza, l'adozione delle predette misure consentirebbe di evitare un grave spreco di denaro pubblico che, invece, si propone di utilizzare per perfezionare gli schedari consolari, mettendo le rappresentanze diplomatico-consolari in condizione di effettuare una più efficace rilevazione degli italiani all'estero, la cui effettuazione è stata rinviata

al 21 marzo 2003 con un decreto-legge presentato contemporaneamente al presente disegno di legge (decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312); va rilevato, sul piano generale, che il riordino dei dati anagrafici contenuti negli schedari consolari consentirà più facili e diretti contatti con i connazionali residenti all'estero e la possibilità di provvedere adeguatamente agli adempimenti elettorali che riguarderanno questi stessi cittadini.

Per quanto attiene, in particolare, gli oneri connessi all'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero effettuata secondo le modalità attualmente vigenti, si evidenzia che i risparmi complessivi derivanti dalla modifica di dette modalità ammontano a lire 26.665.144.000, come dal seguente prospetto:

| Causale delle spese | Valori in lire |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Spese di stampa e spedizione postale, compresa la preaffrancatura della restituzione, di più di due milioni di formulari . . | 15.000.000.000 |
| Spese di informazione e pubblicità | 4.000.000.000 |
| Competenze per i membri degli Uffici consolari circoscrizionali di rilevazione (U.C.R.) . . | 2.500.000.000 |
| Convenzione con l'ISTAT | 515.144.000 |
| Spese di cancelleria | 150.000.000 |
| Trasferimento dei formulari in Italia per via aerea | 2.000.000.000 |
| Elaborazione dei dati in Italia e consegna, sotto forma di supporti informatici, all'ISTAT, al Ministero dell'interno e ai comuni | 2.500.000.000 |
| TOTALE . . . | 26.665.144.000 |

2. Il comma 3 del medesimo articolo 1 del presente disegno di legge, riformulando l'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988, prevede che, a rilevazione avvenuta, dopo l'aggiornamento ed il perfezionamento degli schedari consolari di cui all'articolo 67 del regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la

rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, i dati aggiornati debbano essere inviati entro quattro mesi al Ministero dell'interno ed ai comuni al fine del perfezionamento delle rispettive anagrafi e per la memorizzazione dei dati raccolti. Tale disposizione sottolinea la volontà di uno scambio costante dei dati anagrafici in possesso delle Amministrazioni dell'interno e degli affari esteri mirante a disporre di un'anagrafe degli italiani all'estero sempre più aggiornata ed attendibile.

3. Con il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge si intende, viceversa, introdurre ulteriori specificazioni alle fattispecie già contemplate dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 470 del 1988 dei casi di cancellazione dalle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero. Le medesime fattispecie erano state in passato inserite in un provvedimento d'urgenza (decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, atto Senato n. 4604 della XIII legislatura) poi non convertito per decorrenza dei termini. Anche la disposizione in questione mira ad una razionalizzazione dei dati anagrafici dei residenti all'estero.

4. Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge concernono il potenziamento delle rappresentanze diplomatico-consolari. A tale proposito, si segnala che, per potenziare in tempi rapidi le sedi diplomatico-consolari in vista della sistemazione degli schedari contenenti i dati anagrafici degli italiani all'estero, anche allo scopo di effettuare la rilevazione dei cittadini all'estero prevista dalla legge n. 470 del 1988 istitutiva dell'AIRE, durante la passata legislatura, il Consiglio dei ministri aveva già approvato, il 23 giugno 2000, un disegno di legge recante «Disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero». Il provvedimento, dive-

nuto atto Senato n. 4721, è stato poi approvato dalla Commissione esteri del Senato in sede referente il 4 ottobre 2000 ma è decaduto al termine della passata legislatura.

Anche detto provvedimento prevedeva l'assunzione, per un periodo complessivo di un anno, di impiegati a contratto temporaneo per tutta la rete diplomatico-consolare nonché l'acquisto di attrezzature informatiche da utilizzare sia presso il Servizio per l'informatica del Ministero degli affari esteri per la gestione dello schedario consolare centralizzato, sia presso le sedi all'estero a beneficio dei contrattisti da assumere; esso prevedeva, altresì, lo svolgimento di corsi rapidi di formazione per gli impiegati addetti ai programmi informatici e telematici degli uffici all'estero.

Obiettivi immediati di tale disegno di legge erano quelli di immettere nella rete all'estero nuove risorse umane e tecniche necessarie a correggere le posizioni individuali inesatte emerse con tutta evidenza a seguito della rilevazione delle anagrafi consolari locali effettuata dal Ministero degli affari esteri nel periodo giugno-agosto 2000; di dialogare quotidianamente con i comuni per fornire chiarimenti e precisazioni relative alle posizioni individuali non allineate; di smaltire l'arretrato, verificatosi in alcune sedi, dell'inserimento nell'anagrafe consolare di posizioni nuove o di aggiornamenti acquisiti su comunicazioni degli interessati o d'ufficio e di inviare i relativi formulari ai comuni italiani per le relative iscrizioni all'AIRE, gestita da questi ultimi.

La mancata approvazione del provvedimento in questione ha notevolmente ritardato il programma di perfezionamento dell'anagrafe consolare in tutto il mondo e, di conseguenza, ha nuociuto all'operazione di confronto ed incrocio dei dati di tutte le anagrafi consolari con i dati dell'AIRE effettuata, tra ottobre e novembre 2000, con la banca dati centralizzata del Ministero dell'interno, contenente i dati AIRE dei comuni. L'impossibilità di avviare la procedura di assunzione dei

contrattisti - che, seppur semplificata, richiede almeno due mesi - e di procedere al rafforzamento delle attrezzature informatiche, ha vanificato gli obiettivi immediati che il Ministero degli affari esteri si proponeva a metà dell'anno 2000, quello cioè di compiere tali operazioni di miglioramento dell'anagrafe consolare prima delle elezioni politiche della primavera 2001 in modo da favorire le comunicazioni elettorali con gli elettori all'estero, qualunque fosse la legge elettorale da applicare per quell'epoca per gli italiani residenti all'estero.

Con riferimento al citato atto Senato n. 4721, si segnala che l'elevazione del numero dei contrattisti (dai 250 previsti nel precedente provvedimento di cui al citato atto Senato n. 4721 ai 350 previsti dal presente disegno di legge, come si desume dalla relazione tecnica), si giustifica innanzitutto con le maggiori esigenze di bonifica e completamento emerse a seguito di una rilevazione della situazione attuale delle anagrafi consolari tenute dalle 225 sedi all'estero svolgenti funzioni anagrafiche, nonché con la maggiore richiesta di impiegati da assumere derivante dal recente aggravamento degli impegni della rete consolare in determinate aree e in special modo in America Latina; in quell'area, infatti, la crisi economica che ha colpito alcuni paesi, peggiorando sensibilmente le condizioni di vita di molti italiani ivi residenti, ha provocato una forte pressione sulle nostre rappresentanze diplomatico-consolari determinando un notevole incremento della richiesta di servizi amministrativi ed assistenziali, con particolare riferimento al considerevole aumento delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Stante l'insufficienza degli organici rispetto alle esigenze delle collettività italiane, tale fenomeno costringe buona parte degli uffici in questione a distogliere personale già in servizio dal settore dell'anagrafe consolare per utilizzarlo nei reparti che erogano servizi prioritari o emanano atti urgenti.

Si ripresenta attualmente, pertanto, la necessità di riproporre un provvedimento per potenziare, per un periodo transitorio di un anno, tramite l'assunzione di contrattisti «a termine», gli organici della rete diplomatico-consolare per le suesposte motivazioni.

5. L'articolo 3 del presente disegno di legge, analogamente a quanto disposto dal disegno di legge atto Senato n. 4721, dispone l'acquisizione di attrezzature informatiche destinate sia alle rappresentanze diploma-

tico-consolari sia all'amministrazione centrale; per le motivazioni già esposte al punto 4, si è ritenuto di disporre un lieve incremento di tali attrezzature rispetto a quanto previsto dal già citato atto Senato n. 4721.

6. L'articolo 4 indica, infine, l'onere finanziario complessivo connesso all'adozione del disegno di legge, pari a lire 31.350.000.000 per l'anno 2002, nonché la relativa copertura finanziaria.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) Necessità dell'intervento normativo

La necessità del disegno di legge è motivata dall'esigenza di modificare le modalità della rilevazione degli italiani all'estero, che ha già avuto luogo secondo la vigente normativa nel 1991, ottenendo modesti risultati a fronte di un notevole dispendio di risorse finanziarie ed umane; deve essere, inoltre, tenuta presente la necessità di aggiornare e correggere i dati relativi all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), sia confrontando ed emendando le rilevazioni di tutte le anagrafi consolari con le risultanze dell'AIRE e dei comuni in Italia per determinare con esattezza le posizioni individuali ancora non allineate, sia per ultimare gli inserimenti di nuove posizioni e gli aggiornamenti derivanti da comunicazioni pervenute d'ufficio o dagli stessi interessati; tali posizioni, infatti, non risultano ancora complete presso alcune sedi all'estero, soprattutto in paesi con comunità italiane particolarmente numerose.

Analisi della normativa vigente

L'AIRE è stata istituita dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, che stabilisce che la rilevazione dei cittadini italiani all'estero deve essere effettuata tramite l'invio per posta da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari dei moduli di rilevazione che sono compilati in triplice copia dagli interessati e poi rispediti da questi ultimi alle medesime rappresentanze diplomatico-consolari; sulla base di tali formulari, le rappresentanze procedono alle revisioni quantitative e qualitative degli schedari consolari e trasmettono copia degli stessi moduli ai comuni d'origine degli interessati ed all'AIRE presso il Ministero dell'interno, al fine dell'aggiornamento dei dati.

b) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il disegno di legge proposto modifica l'articolo 8, comma 2, e l'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 ed abroga l'articolo 11, i commi 2 e 3 dell'articolo 13 e l'articolo 15 della medesima legge, modificando, semplificandole, le modalità di svolgimento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero; i dati ottenuti dalla rilevazione stessa dovranno essere trasmessi dalle rappresentanze diplomatico-consolari al Ministero dell'interno ed ai comuni in Italia.

Il disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 1, comma 1, l'introduzione nell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge n. 470 del 1988, di ulteriori casi di cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'e-

stero, con l'obiettivo di una razionalizzazione dei dati-anagrafici dei residenti all'estero e che erano già oggetto di un decreto-legge (decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111), decaduto nel corso della passata legislatura per decorrenza dei termini.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Nel disegno di legge non si ravvisano difformità con il diritto comunitario.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale; verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non vi sono punti di contatto né possibili incidenze sulle sfere di competenza delle regioni e degli enti locali.

e) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Poiché le modifiche introdotte determinano cambiamenti ed abrogazioni di disposizioni normative approvate con legge è necessario che tali modifiche ed abrogazioni intervengano con un atto avente forza di legge.

ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state introdotte nuove definizioni normative nel testo.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

L'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, è stato modificato dall'articolo 12 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1980, n. 462 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. Poiché al personale assunto sulla base del citato articolo 152 si applica, per quanto attiene il periodo del servizio, il comma 2 dell'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, si precisa che tale articolo è stato modificato dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 462 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2001, n. 103.

Gli altri riferimenti normativi non hanno subito modificazioni.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni a disposizioni vigenti

Si è fatto ricorso alla tecnica della «novella» legislativa per quanto attiene la disposizione di cui all'articolo 1 del disegno di legge che in parte modifica e in parte abroga alcune disposizioni della legge n. 470 del 1988.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Nel provvedimento non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

Valutazione dell'impatto amministrativo

L'attuazione della legge in questione comporta:

a) la conclusione dei contratti individuali di assunzione temporanea degli impiegati da utilizzare presso la rete diplomatico-consolare all'estero sulla base delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

b) lo svolgimento di gare d'appalto europee e la conseguente conclusione di contratti per la fornitura di attrezzature informatiche.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2.

L'indicazione degli oneri finanziari per l'assunzione di 350 impiegati a contratto temporaneo per le esigenze connesse con l'adozione del disegno di legge presentato è stata effettuata (vedi tabella allegata) tenendo in considerazione i nuovi criteri di determinazione dei livelli retributivi stabiliti dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. Vale a dire:

- a) le condizioni del mercato locale, e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche-consolari ed altri uffici di organizzazioni internazionali;
- b) la congruità delle retribuzioni rispetto all'esigenza di assumere gli elementi più qualificati;
- c) l'uniformità delle retribuzioni a parità di mansioni.

L'Amministrazione, proprio per adeguare pienamente i livelli retributivi al dettato legislativo, ed avendo completato entro il 13 maggio 2001 la predisposizione e la stipula dei nuovi schemi contrattuali in linea con le disposizioni del Titolo VI del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dal decreto legislativo n. 103 del 2000, ha quindi avviato la revisione dei livelli retributivi su tutta la rete degli uffici all'estero. Le linee-guida di tale esercizio sono:

- a) l'attenuazione ovvero, qualora possibile, l'eliminazione delle sperequazioni retributive esistenti tra impiegati con uguali mansioni;
- b) il recupero del potere d'acquisto.

Nel caso delle 350 unità oggetto del provvedimento in parola, si sono quindi calcolati gli oneri con riferimento alle nuove basi retributive previste.

Va anche tenuta presente la necessità di adeguare le retribuzioni all'esigenza di assicurare l'assunzione degli elementi più idonei per i delicati compiti specifici. Al riguardo, è opportuno precisare che le retribuzioni medie dei 79 impiegati a contratto assunti dal 1988 per le esigenze connesse con l'istituzione dell'anagrafe consolare sono pari a circa 76 milioni di lire annue. Ciò induce alla necessità di non discostarsi troppo, in sede di previsione per le nuove 350 unità, da un dato di immediato potenziale raffronto, anche alla luce della considerazione che si tratterà presumibilmente anche in questo caso di cittadini italiani, come i suddetti impiegati «anagrafe».

Quanto alla tipologia contrattuale per le assunzioni in questione, si dovrà fare riferimento all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, novellato dal decreto legislativo n. 103 del 2000, che prevede contratti temporanei con durata semestrale rinnovabili una sola volta.

PREVISIONI PER ELEZIONI ALL'ESTERO

| | Unità | Media | Incidenza cambi e aumenti (+ 3%) | Totale per anno 2002 |
|-------------------------|-------|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Retribuzioni Cap. 1501 | 350 | 71.000.000 | 74.550.000 | 26.092.500.000 |
| Oneri sociali Cap. 1302 | 350 | 5.000.000 | 5.250.000 | 1.837.500.000 |
| | | | | TOTALE . . . 27.930.000 |

N.B. Il capitolo 1338 è confluito nel capitolo 1501.

Articolo 3 (Acquisizione di servizi informatici)

L'articolo 3, comma 1 (schedario consolare centralizzato e periferico degli italiani all'estero), prevede l'acquisizione di beni e servizi informatici quantificati nel comma 2 in 1 miliardo e 170 milioni di lire per la sede centrale ed in 2 miliardi e 250 milioni di lire per le sedi periferiche.

Tale somma verrebbe utilizzata come segue:

ESTERO

1. Acquisto di attrezzature informatiche destinate alla rete diplomatico-consolare:

database server per circa 85 sedi ancora sprovviste per l'installazione ed il funzionamento di un'applicazione informatica uniforme presso l'intera rete, che consenta anche l'invio dei dati presso l'Amministrazione centrale.

Modalità di acquisizione: gara europea ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Esercizio finanziario 2002-Cap. 7330 costo previsto 500 milioni;

personal computer Pentium III per il potenziamento delle sedi assegnatarie del contingente di cui all'articolo 152 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché delle ulteriori assunzioni di impiegati temporanei, come da articolo 1, comma 2, del disegno di

legge. Il potenziamento prevede l'acquisto di almeno 400 stazioni di lavoro.

Modalità di acquisizione: Spese in economia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, tramite finanziamento diretto alle sedi interessate.

Esercizio finanziario 2002-Cap. 7330 costo previsto 800 milioni

Stampanti a getto di inchiostro, laser e ad impatto.

Modalità di acquisizione: Spese in economia ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2000 tramite finanziamento diretto alle sedi interessate.

Esercizio finanziario 2002-Cap. 7330 costo previsto 200 milioni

2. Cablaggio delle sedi estere ancora sprovviste di rete locale ed ampliamento del cablaggio esistente per consentire l'accesso delle nuove workstation al database server.

Modalità di acquisizione: Spese in economia ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2000 tramite finanziamento diretto alle sedi interessate.

Esercizio finanziario 2002-Cap. 1712 costo previsto 700 milioni

3. Formazione del personale per la gestione e l'uso delle nuove procedure attraverso la produzione di strumenti multimediali di autoistruzione.

Modalità di acquisizione: Spese in economia ai sensi del regolamento per i lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese che possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, degli ispettorati di frontiera, nonché delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, previa indagine di mercato tra ditte del settore.

Esercizio finanziario 2002-Cap. 1712 costo previsto 50 milioni

Totale 2 miliardi e 250 milioni di lire

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

4. Realizzazione delle seguenti applicazioni informatiche per consentire l'acquisizione centralizzata e la gestione delle basi dati periferiche.

Le applicazioni centralizzate saranno utilizzate come fonte primaria per lo scambio di dati con il Ministero dell'interno e con i comuni italiani e quale strumento statistico a disposizione degli uffici centrali.

Creazione di un Sistema geografico consolare

Scopo di questa attività è creare le procedure necessarie a rendere stabilmente disponibile una base di dati aggiornata relativamente a località e codici postali di ogni nazione nel mondo in modo da poter controllare la correttezza degli indirizzi di ciascuna posizione ed offrire agli uffici consolari informazioni pertinenti ed accurate sul territorio che amministrano.

L'applicazione ha come ulteriore obiettivo il miglioramento qualitativo del flusso dei dati verso il Ministero dell'interno, con particolare riguardo alla reale raggiungibilità del cittadino italiano (correttezza dell'indirizzo) e alla sua iscrizione presso la circoscrizione consolare di pertinenza.

L'attività prevede:

- la ricerca, raccolta e organizzazione dei dati inerenti località e codice postale per ogni nazione;
- la pubblicazione per ogni nazione e ufficio consolare dei dati geografici di pertinenza allo scopo di verificarne la correttezza e definire i confini amministrativi;
- la correzione del Sistema geografico consolare in base alle segnalazioni provenienti dagli Uffici consolari;
- la creazione di un servizio *Internet* permanente, riservato agli uffici consolari dove si rendono disponibili i dati del sistema geografico consolare mediante l'uso di motore di ricerca.

Risultati attesi:

- il Sistema geografico consolare;
- la Mappa dei confini amministrativi;
- un motore di ricerca del Sistema geografico consolare.

Modalità di acquisizione: trattativa privata con società di comprovata fiducia in possesso anche di particolare esperienza nella trattazione informatica di scambio di dati con altre Amministrazioni pubbliche ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Esercizio finanziario 2002 - Cap. 1712 costo previsto 300 milioni.

Completamento dell'Osservatorio italiani all'estero

Scopo di questa attività è organizzare e gestire una raccolta centralizzata di tutti gli schedari consolari e delle posizioni anagrafiche così come custodite e amministrate dagli uffici consolari al fine di effettuare statistiche, segnalare alle sedi le necessarie bonifiche da attivare e per avere una base dati unica tramite la quale comunicare con il Ministero dell'interno.

Risultati attesi:

- Analisi della qualità dei dati;
- Presentazione dei risultati dell'analisi;
- Pubblicazione delle anomalie riscontrate;
- Osservatorio italiani all'estero (OIE).

Modalità di acquisizione: Trattativa privata con società di comprovata fiducia in possesso anche di particolare esperienza nella trattazione informatica di scambio di dati con altre Amministrazioni pubbliche ai sensi del citato regio decreto n. 2440 del 1923, e successive modificazioni.

Esercizio finanziario 2002 - Cap. 1712 costo previsto 300 milioni.

5. 2 server centrali ad elevate prestazioni, ciascuno con le seguenti caratteristiche minime: biprocessore, Pentium III XEON, 2 GB RAM, 8 HD da 36 GB ciascuno in configurazione RAID 1, *hot swap*.

Sistema operativo UNIX. 2 unità nastro.

I server in questione ospiteranno le basi dati delle sedi consolari, l'Osservatorio degli italiani all'estero, il *database* geografico e tutte le applicazioni *on-line* per la consultazione tramite Internet-Intranet da parte delle sedi consolari abilitate.

Modalità di acquisizione: Spese in economia ai sensi del regolamento per i lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese che possono farsi in economia da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, degli ispettorati di frontiera, nonché delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, previa indagine di mercato tra ditte del settore.

Esercizio finanziario 2002 - Cap. 7330 costo previsto 150 milioni

6. 1 stampante laser di rete di velocità elevata per l'inoltro di tabulati e modelli ad altre amministrazioni, quali Ministero dell'interno e comuni italiani.

Modalità di acquisizione: Spese in economia ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 1990 previa indagine di mercato tra ditte del settore.

Esercizio finanziario 2002 - Cap. 7330 costo previsto 20 milioni

7. Missioni all'estero per l'installazione delle nuove procedure, per la relativa configurazione nonché per la formazione del personale addetto.

Si prevede di effettuare circa 30 missioni della durata di 4 giorni. Ciascuna missione sarà effettuata da due tecnici (costo medio per persona di ciascuna missione lire 4.000.000).

Esercizio finanziario 2002 - Cap. 1707 costo previsto 250 milioni

8. Aggiornamento dei sistemi operativi SCO UNIX e del database relazionale INFORMIX ON-LINE utilizzati nei *server* in questione e upgrade delle licenze d'uso.

Modalità di acquisizione: Spese in economia ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 1990 con le Società SCO ed INFORMIX.

Esercizio finanziario 2002 - Cap. 1712 costo previsto 100 milioni

9. Aggiornamento *software* dell'attuale base dati di anagrafe consolare con *upgrade* e modifiche del modello dati per consentire la gestione dei connazionali temporaneamente presenti presso i paesi ospitanti.

Modalità di acquisizione: Spese in economia ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 1990 previa indagine di mercato tra ditte specialiste nel settore di produzione e sviluppo *software*.

Esercizio finanziario 2002 – Cap. 1712 costo previsto 50 milioni.

Totale 1 miliardo e 170 milioni di lire

Il programma di aggiornamento tecnologico è articolato su un solo esercizio finanziario con un impegno di spesa di 3.420 milioni per l'anno 2002.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Elaborare e selezionare le opzioni

Non si ravvisa alcuna diversa possibilità di disciplinare, semplificandola, la materia in questione. L'unica eventuale opzione possibile sarebbe di mantenere in vigore l'attuale normativa, cosiddetta opzione nulla.

Il disegno di legge proposto introduce modifiche ed abroga alcuni articoli della legge 27 ottobre 1988, n. 470 che ha istituito l'AIRE ed ha disciplinato le modalità della sua tenuta e dell'effettuazione della rilevazione degli italiani all'estero. Il suo intervento è mirato a semplificare le modalità della citata rilevazione stabilendo che la stessa sia basata sui dati contenuti negli schedari consolari e non più sull'invio agli interessati dei moduli di rilevazione previsti dalla vigente normativa. Sono, altresì, previsti ulteriori casi di cancellazione dalle anagrafi degli italiani all'estero rispetto a quelle già indicate all'articolo 4, comma 1, lettera *d*) della stessa legge n. 470 del 1988, per consentire una più agevole e razionale tenuta dei dati anagrafici. Si dispone, inoltre, al fine del perfezionamento degli schedari consolari, l'assunzione di contrattisti temporanei presso le rappresentanze diplomatico-consolari e l'acquisizione di beni e servizi informatici sia presso la rete diplomatico-consolare sia presso l'Amministrazione centrale. I dati della rilevazione dei cittadini all'estero devono essere inoltrati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari, entro quattro mesi, al Ministero dell'interno ed ai comuni in Italia.

I soggetti direttamente coinvolti sono il Ministero degli affari esteri e le sue rappresentanze diplomatico-consolari; il Ministero dell'interno ed i comuni in Italia in quanto il provvedimento è migliorativo della tenuta dell'AIRE; soggetti diretti sono altresì tutti i cittadini italiani residenti all'estero.

Soggetti coinvolti dal disegno di legge sono i contrattisti che dovranno essere temporaneamente assunti per perfezionare la tenuta dei dati negli schedari consolari.

c) Esigenze sociali, economiche e giuridiche

L'esigenza del disegno di legge deriva dalla constatazione che la complessità delle operazioni previste dalla normativa attuale rischia di paralizzare per alcuni mesi la rete diplomatico-consolare ed implica un rilevante esborso finanziario calcolabile in circa 25 miliardi di lire a fronte di risultati presumibilmente modesti, così come evidenziato dalla precedente esperienza di rilevazione dei cittadini all'estero, che ha avuto luogo nel

1991 coinvolgendo in concreto appena il 30 per cento degli interessati e determinando, pertanto, uno spreco di risorse finanziarie ed umane.

Occorre, d'altra parte, sottolineare che, mentre una rilevazione generale il più possibile capillare dei residenti all'estero ha costituito, nel 1991, un'inderogabile esigenza finalizzata alla stessa istituzione dell'AIRE e, benché in concreto abbia ottenuto modesti risultati ha tuttavia posto le basi della citata anagrafe, appare attualmente improduttivo ripeterne l'effettuazione con le stesse modalità, disponendo, ormai già di un'anagrafe dei residenti all'estero, ancorché da aggiornare e perfezionare.

d) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo

L'iniziativa legislativa ha come obiettivo principale quello di accrescere l'attendibilità dei dati dell'anagrafe consolare consentendo ai contrattisti a termine che l'articolato dispone di assumere, di poter perfezionare l'anagrafe consolare di ogni sede, garantendo così maggiore efficacia all'intera operazione da effettuarsi con modalità diverse da quelle adottate in passato. Il raggiungimento di questo obiettivo è inoltre indispensabile al fine di individuare il corpo elettorale per l'esercizio, in un futuro non lontano, del voto all'estero, la cui legge ordinaria è all'esame del Parlamento e, secondo le dichiarazioni del Ministro per gli Italiani nel mondo, dovrebbe essere approvata entro i prossimi sei mesi.

e) Presupposti finanziari

L'iniziativa legislativa prevede una spesa complessiva di lire 31.350.000.000 per l'anno 2002 alla cui copertura si dovrà provvedere secondo le modalità stabilite nell'articolo 4.

L'annullamento della rilevazione, secondo le modalità previste dalla legge n. 470 del 1988, comporta, sui vari capitoli gestiti dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie (DGIEPM), dalla Direzione generale per il personale (DGP) e dal Servizio per l'informazione, comunicazione e cifra (SICC), un risparmio complessivo di circa 30 miliardi di lire.

f) Aree di «criticità»

Non sono individuabili aree di «criticità» tali da dover determinare il fallimento degli obiettivi dell'intervento.

g) Opzioni legislative

Non esistono alternative allo strumento della legge in quanto il presente articolato dispone modificazioni ed abrogazioni di articoli di legge ed autorizzazioni di stanziamenti.

Si sottolinea la necessità di attuare subito, dopo circa due anni di attesa a causa della mancata approvazione del disegno di legge n. 4721 nella XIII legislatura, il programma di potenziamento degli uffici all'estero in termini di personale e di attrezzature informatiche, in considerazione del fatto che l'approssimarsi di scadenze divenute oramai pressanti (elezioni dei Comites del giugno 2002 e rilevazione in questione) richiedono l'utilizzazione di dati dell'anagrafe consolare aggiornati e completi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge
27 ottobre 1988, n. 470)*

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituita dalla seguente:

«*d*) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

- 1) trascorsi cento anni dalla nascita;
- 2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
- 3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
- 4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;».

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:

«2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10, dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200».

3. L'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, entro quattro mesi ne trasmettono i dati ai comuni ed al Ministero dell'interno - Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, al fine dell'aggiornamento delle rispettive anagrafi nonché per la memorizzazione dei dati raccolti, secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 18.

2. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza dell'Istituto centrale di statistica, provvede a pubblicare i dati riepilogativi della rilevazione».

4. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, i commi 2 e 3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.

Art. 2.

(Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei)

1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono rego-

lati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 27.930.000.000 per l'anno 2002.

Art. 3.

(Acquisizione di servizi informatici)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.420.000.000 per l'anno 2002.

Art. 4.

(Oneri)

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, pari a lire 31.350.000.000 per l'anno finanziario 2002, si provvede, per detto anno, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

